

STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI PSICHIATRIA
ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE- SCOPI DELLA SOCIETA'

1.1. E' costituita un'Associazione denominata:

"SOCIETA' ITALIANA DI PSICHIATRIA"

1.2. L'Associazione ha sede in Milano, Viale Abruzzi, 32.

1.3. La Società Italiana di Psichiatria ha lo scopo di promuovere ogni attività a vantaggio e tutela della salute mentale e di favorire lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze sui disturbi mentali e sul loro trattamento. Promuove pertanto attività di ricerca, formazione, aggiornamento, ordinariamente secondo le norme legislative e le disposizioni vigenti in tema di educazione continua in medicina. La Società non ha fini di lucro.

ART. 2 - CONGRESSI E CONVEGNI

2.1 La Società organizza il congresso nazionale con cadenza almeno triennale. la sede, la data ed i temi del congresso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Esecutivo.

2.2 La Società organizza inoltre, anche sulla base di quanto indicato all'art. 1, conferenze tematiche, corsi di aggiornamento e convegni riguardanti argomenti di particolare interesse scientifico o di immediata attualità, o qualsiasi altra iniziativa, di carattere scientifico o di confronto professionale, su proposta avanzata da singoli soci o gruppi di soci ed approvata dal consiglio direttivo.

2.3 La Società ha per scopo inoltre svolgere attività di formazione e aggiornamento continua con programmi annuali per gli associati ed operatori della sanità nazionale ed internazionale conformemente a quanto previsto per i Corsi ECM dalle normative ministeriali nazionali ed internazionali. La società si fa carico di prevedere un adeguato sistema di autovalutazione della propria attività formativa del programma ECM .

ART. 3 - SOCI ORDINARI

3.1 Possono far parte della Società, in qualità di Soci ordinari, tutti i medici che siano specialisti o specializzandi in psichiatria o che abbiano un curriculum professionale e/o culturale e di ricerca che evidenzii interesse per le materie psichiatriche. La domanda di iscrizione, alla quale dovrà essere allegato un curriculum vitae et studiorum, va inoltrata al Presidente, controfirmata da due soci ordinari. La decisione sull'ammissione sarà assunta dal Consiglio Direttivo della Società.

3.2 Il Socio ordinario è tenuto al pagamento della quota associativa annuale, dalla quale discendono i diritti societari come definiti dall'art. 15. Il socio ordinario moroso recupera i diritti societari con il versamento delle quote sociali arretrate inerenti l'ultimo triennio.

3.3 La decadenza dei Soci ordinari avviene a seguito di decisione del Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio ordinario si può perdere per:

- a) morosità;
- b) dimissioni, comunicate per iscritto al Presidente della Società o al rappresentante legale della Sezione Regionale competente;
- c) espulsione, qualora il Socio commetta azioni disonorevoli o di



serio ostacolo al regolare funzionamento della Società. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo su parere della Commissione Etica, sentito il Socio. Il Socio espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 4 - CONFLITTO DI INTERESSI

La Società assume tra i suoi compiti fondamentali fornire indicazioni, monitorare e verificare le situazioni di conflitto di interessi nelle aree della formazione, della clinica e della ricerca in psichiatria. A tal fine la Società produce periodiche raccomandazioni e documenti di indirizzo, sulla base delle priorità emergenti, da diffondere tra i Soci, le istituzioni, tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nelle aree di intervento.

ART. 5 - SOCI ONORARI, CORRISPONDENTI E SOSTENITORI

5.1 La qualifica di Socio onorario può essere attribuita a personalità italiane o straniere di chiara fama nel campo della ricerca sui disturbi mentali o della tutela e della promozione della salute mentale. I Soci onorari sono nominati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

5.2 La qualifica di Socio corrispondente può essere attribuita a persone fisiche, Istituti o Enti stranieri attivi nel campo della psichiatria. I Soci corrispondenti sono nominati dal Consiglio Direttivo.

5.3 La qualifica di Socio sostenitore può essere attribuita a persone fisiche e giuridiche, Istituti, Enti o Associazioni che intendono contribuire allo sviluppo della Società, fornendo mezzi e fondi per le sue attività. I Soci sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo. Il Socio sostenitore che non intenda proseguire nelle obbligazioni assunte deve dare le proprie dimissioni a mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Presidente. Le dimissioni hanno validità a partire dall'anno successivo a quello in cui sono state presentate.

5.4 I Soci onorari partecipano all'Assemblea dei Soci con diritto di voto. I Soci corrispondenti e sostenitori (o i loro rappresentanti, qualora si tratti di persone giuridiche, Istituti, Enti o Associazioni) partecipano alla Assemblea dei Soci come osservatori, senza diritto di voto.

ART. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI ED ELEZIONI

6.1 L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno ogni tre anni. Vi prendono parte con diritto di voto i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative e i Soci onorari. Ogni Socio può votare anche per conto di altri due Soci, ugualmente in regola con il pagamento delle quote associative, di cui presenti una delega scritta. L'Assemblea è valida in prima convocazione se risulta presente, comprese le deleghe, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Essa è valida in seconda convocazione se risulta presente, comprese le deleghe, almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.

6.2 L'Assemblea elegge ogni tre anni, a scrutinio segreto:

a) il Presidente della Società;

- Divisione
me
- b) il Presidente Eletto, che subentra nella carica di Presidente dopo diciotto mesi dalla nomina;
 - c) quattro Vice Presidenti;
 - d) il Segretario;
 - e) il Vice Segretario;
 - f) i quattordici Consiglieri;
 - g) il Presidente e i 5 componenti della Commissione etica.

Sono eleggibili soltanto i Soci ordinari in regola con le quote associative.

La durata del mandato di tutti gli eletti è di tre anni.

È consentita la rielezione per la stessa carica per un massimo di due mandati, anche non consecutivi. Il Presidente, il Presidente Eletto, il Segretario, il Vice-Segretario debbono essere scelti tra i Soci operanti nelle Università come docenti di ruolo e tra i Soci operanti nei Servizi territoriali ed ospedalieri, pubblici e privati. Due Vice Presidenti devono essere eletti fra i Soci operanti nell'Università come docenti di ruolo e due tra i Soci operanti nei servizi territoriali ed ospedalieri, pubblici e privati.

Se due Soci ricevono lo stesso numero di voti per una delle suddette cariche elettive, viene nominato il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione alla Società.


6.3 In caso di dimissioni o decesso del Presidente nel corso del suo mandato, gli subentra il Vice Presidente con la maggiore anzianità di iscrizione alla Società della rispettiva area di appartenenza (Università o area dei Servizi territoriali ed ospedalieri, pubblici o privati). In caso di dimissioni o decesso del Segretario nel corso del suo mandato, gli subentra il Vice Segretario. In caso di dimissioni o decesso di uno dei Vice Presidenti nel corso del suo mandato, gli subentra il primo dei non eletti per quella carica della rispettiva area di appartenenza (Università o area dei Servizi territoriali ed ospedalieri, pubblici o privati); in caso di ex-aequo, prevale il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione alla Società. In caso di dimissioni o decesso del Vice Segretario, di uno dei Consiglieri eletti o di uno dei membri della Commissione etica nel corso del suo mandato, gli subentra il primo dei non eletti per la carica rispettiva; in caso di ex-aequo, prevale il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione alla Società.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che ha la rappresentanza legale della Società, dal Presidente eletto (o dal Presidente uscente), dai quattro Vice Presidenti, dal Segretario, dal Vice Segretario, dai quattordici Consiglieri eletti, dai rappresentanti legali delle Sezioni Regionali e dai Presidenti delle Sezioni Speciali e dai Componenti della Commissione etica. Ne fanno inoltre parte i Consiglieri Onorari.

7.2 Il Consiglio deve essere convocato almeno due volte all'anno. Ciascuna sua seduta è valida se è presente almeno la metà dei componenti. Tutti i componenti hanno diritto di voto.

7.3 I Soci che hanno ricoperto la carica di Presidente della Società, alla scadenza del loro mandato, diventano Consiglieri



Onorari e fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.

7.4 I Soci che ricoprono cariche di prestigio in organismi o società scientifiche internazionali di particolare rilievo possono far parte del Consiglio Direttivo nel corso del loro mandato, su proposta del presidente ed approvazione del Consiglio Direttivo stesso.

7.5 La qualifica di Consigliere Onorario può essere attribuita a Soci che hanno fornito un contributo di eccezionale rilievo alle attività della Società, su proposta del Presidente ed approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 8 COMMISSIONE ETICA

La Commissione Etica è composta da un Presidente e cinque Soci eletti dall'Assemblea.

Essa fornisce al Consiglio Direttivo pareri sulle proposte di espulsione di Soci e sulle controversie riguardanti l'interpretazione del presente Statuto. Può inoltre segnalare al Consiglio Direttivo dichiarazioni o comportamenti lesivi dell'immagine della psichiatria italiana o della Società Italiana di Psichiatria, che possano richiedere una presa di posizione da parte della Società.

ART. 9 - COMITATO ESECUTIVO

9.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Presidente Eletto, dai Consiglieri che nel ciclo precedente hanno ricoperto la carica di Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario, dal Vice Segretario e dai quattordici Consiglieri Eletti.

9.2 I Consiglieri che nel ciclo precedente hanno ricoperto la carica di Presidente diventano Consiglieri Onorari - in base al disposto dell'art. 7, comma 3, del presente Statuto -, sono componenti del Comitato Esecutivo per il triennio successivo e trasferiscono i programmi in fase attuativa ai Presidenti in carica.

9.3 Il Comitato Esecutivo elabora, sviluppa ed attiva i progetti operativi e le iniziative connesse, discendenti dal programma presentato all'Assemblea Elettorale e dalla evoluzione dell'esperienza societaria, sulla base delle linee strategiche definite dal Consiglio Direttivo.

9.4 Le iniziative del Comitato Esecutivo dovranno essere riferite ed approvate nel Consiglio Direttivo.

ART. 10 - SEZIONI REGIONALI E CONFERENZA DELLE SEZIONI REGIONALI

10.1 In ogni regione è costituita una Sezione Regionale, avente obiettivi conformi agli scopi della Società. In casi particolari, è ammessa la costituzione di un'unica Sezione per più regioni. La costituzione e lo statuto delle Sezioni Regionali devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo.

Le Sezioni Regionali possono avere un bilancio autonomo.

10.2 Gli Statuti delle Sezioni Regionali devono essere coerenti e non in contrasto con lo Statuto e le finalità della Società.

10.3 I rappresentanti legali delle Sezioni Regionali compongono la Conferenza delle Sezioni Regionali, che ha il compito di sviluppare e coordinare le iniziative delle stesse, con particolare attenzione a quanto attiene ai processi di regionalizzazione delle politiche di welfare e dei sistemi sanitari ed ai rapporti con le istituzioni locali.

La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente della Società o, su delega di questi, dal Segretario della Società.

10.4 Le Sezioni Regionali sono tenute al rinnovo delle loro cariche direttive con cadenza almeno triennale. Sono altresì tenute a fornire contributi scientifici ai Congressi Nazionali ed alle Riviste della Società. I loro Presidenti o Segretari, od un loro delegato, sono tenuti a partecipare regolarmente alle sedute del Consiglio Direttivo della Società e della Conferenza delle Sezioni Regionali.

ART. 11 - SEZIONI SPECIALI

11.1 Si definiscono Sezioni Speciali della Società Italiana di Psichiatria Associazioni Tecnico-Scientifiche, costituite su aree tematiche inerenti la disciplina, che richiedono l'affiliazione alla SIP.

11.2 Le richieste di affiliazione nella forma di Sezione Speciale devono essere inviate al Presidente. Ogni richiesta, che deve riguardare Associazioni già legalmente costituite ed attive da almeno un triennio, deve essere presentata da un Comitato Promotore di cui facciano parte almeno cinque Soci della SIP, in regola con le quote associative. La richiesta deve contenere i seguenti elementi : a) la denominazione della Sezione proposta; b) il rationale della proposta; c) un breve curriculum vitae et studiorum dei proponenti; d) un programma di lavoro per il triennio successivo; e) una relazione sull'attività societaria svolta nel triennio precedente.

11.3 Le proposte sono esaminate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla base dei seguenti criteri : a) importanza dell'area tematica coperta dalla Sezione proposta; b) esistenza o meno di altre Sezioni Speciali che coprano anche in parte l'area di interesse; c) qualità del programma di lavoro proposto; d) sistematicità, rilevanza e specificità delle attività effettuate nel triennio precedente la richiesta di affiliazione.

11.4 Le Sezioni Speciali, individuate in base ai precedenti criteri, hanno un proprio statuto, un proprio Consiglio Direttivo ed un bilancio autonomo. Esse sono approvate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.


11.5 Gli statuti delle Sezioni Speciali non devono essere in contrasto con le finalità statutarie della Società. Essi devono prevedere che del Consiglio Direttivo della Sezione faccia parte di diritto un rappresentante del Comitato Esecutivo, designato da quest'ultimo.

11.6 Le Sezioni Speciali sono tenute a contribuire regolarmente alle attività della Società, in particolare a quelle congressuali ed editoriali. Il loro contributo è valutato con cadenza triennale dal Consiglio Direttivo, che può deliberarne la disattivazione qualora tale contributo sia considerato insufficiente.

11.7 I loro Presidenti o Segretari, o un loro delegato, sono tenuti a partecipare regolarmente alle sedute del Consiglio Direttivo della Società.

ART. 12 - COMMISSIONI

In seno alla Società possono essere costituite Commissioni a termine, per attività particolari che la Società intenda svolgere nei vari settori della psichiatria e delle discipline affini.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Le Commissioni sono proposte dal Presidente ed approvate dal Comitato Esecutivo. Esse possono includere anche esperti non iscritti alla Società. Il lavoro delle Commissioni sarà riferito dal Presidente al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

ART. 13 - REFERENDUM

Il Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei Soci in regola con le quote associative, può sottoporre a referendum questioni di ordine generale che interessano la Società.

ART. 14 - PUBBLICAZIONI E SITO WEB

14.1 La Società cura la pubblicazione di riviste, volumi, monografie, collane editoriali ed altre pubblicazioni scientifiche.

14.2 La Società dispone di un proprio sito web, di cui cura il regolare aggiornamento.

ART. 15 - QUOTE ASSOCIATIVE

15.1 Ogni socio si impegna a versare alla Società o alla Sezione Regionale competente la quota associativa annuale fissata dalla Assemblea dei Soci.

Il versamento della quota associativa permette di ricevere le pubblicazioni periodiche della Società ed a partecipare con formula agevolata al Congresso Nazionale, alle conferenze tematiche, ai corsi di formazione e aggiornamento direttamente organizzati dalla Società ed all'esercizio dei diritti societari.

15.2 Le Sezioni Regionali hanno diritto a trattenere il 30% della quota associativa annuale di ciascun Socio della propria Regione. Le Sezioni Regionali possono altresì avere Soci sostenitori, dei quali hanno diritto a trattenere totalmente la quota associativa annuale.

ART. 16 - ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO

Altri eventuali cespiti di finanziamento della Società possono essere costituiti da contributi volontari di Soci, dello Stato, di Enti vari e da oblazioni private.

La società non prevede la partecipazione ad attività imprenditoriali, fatto salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua del programma ECM. Per finanziare le attività di formazione continua ECM, la società si avvale dell'autofinanziamento, dei contributi degli associati e di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi biomedicali nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

ART. 17 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate in sede di Assemblea da almeno tre quinti dei Soci presenti, o rappresentati per delega, e aventi diritto al voto secondo l'art. 6 del presente Statuto. Lo Statuto può essere modificato anche in seguito a referendum, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci ordinari.

ART. 18 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Lo scioglimento della Società può essere deliberato in sede di Assemblea o a seguito di referendum, con il voto favorevole dei tre quinti dei Soci ordinari. In tal caso il patrimonio della Società dovrà

essere devoluto ad Istituzioni od Enti che abbiano i suoi stessi scopi.

ART. 19 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ART. 20 - REGOLAMENTO

I criteri dettagliati di applicazione delle norme dello Statuto, la cui esigenza nascerà nella prassi della vita societaria, saranno definiti da un apposito Regolamento, proposto dal Comitato Esecutivo, approvato dal Consiglio Direttivo e periodicamente aggiornato nel corso del tempo.

ART. 21

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Claudio Ferrero

Adone Clivio



